Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 27/11/2018

FATTO

Parte ricorrente contesta alla banca convenuta l'avvenuto pagamento di un assegno circolare, oggetto di clonazione, negoziato presso altro intermediario. Aggiungendo di avere conservato la disponibilità del titolo originario, chiede il rimborso del relativo importo, pari a Euro 24.500,00.
In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in ragione del mancato invio del preventivo reclamo: quello allegato da parte ricorrente risultando invero inviato a un indirizzo PEC ignoto, presumibilmente appartenente ad altra banca. Quanto all'assegno circolare non trasferibile di Euro 28.500,00, riferisce che la sua emissione (in data 28 dicembre 2017) era stata richiesta dal cliente per l'acquisto di una autovettura. Conferma altresì l'intervenuta negoziazione dello stesso, il successivo 30 dicembre 2017, presso altro intermediario. Aggiungendo che dalla denuncia proposta dal ricorrente in data 5 gennaio 2018 sarebbe dato evincere che lo stesso aveva inviato per fax copia del titolo al sedicente venditore (come da istruzione di quest'ultimo per verificare il c.d. bene emissione), insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'affrontare la controversia in esame, occorre dare atto che, nel corso del presente giudizio, l'intermediario convenuto ha già provveduto ad eseguire in favore del ricorrente un rimborso di Euro 8.166,66 (pari a 1/3 dell'ammontare richiesto).
Ciò posto, deve fin da subito rilevarsi come si riveli fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di previo reclamo. Invero, fermo restando che la presentazione del reclamo costituisce una condizione di procedibilità dell'azione, la cui mancanza comporta la dichiarazione, anche d'ufficio, di irricevibilità del ricorso (cfr. Collegio Roma, decisione n. 13465 del 26 ottobre 2017), è la stessa parte ricorrente ad ammettere che il reclamo allegato al ricorso non è stato ricevuto dall'intermediario convenuto, in quanto inviato a un indirizzo PEC non corretto.
D'altro canto, non sembra neppure superfluo sottolineare come la narrativa dei fatti (e in particolare il riferimento alla denuncia del 5 gennaio 2018) lasci emergere in capo al cliente un profilo di non trascurabile negligenza e/o imprudenza per avere inviato tramite fax la copia del titolo emesso a un soggetto sconosciuto (così contribuendo, con il proprio superficiale contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduto vittima).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA